



BREXIT E PRODOTTI BIOLOGICI: LO STATO DELL'ARTE

COSA OCCORRE SAPERE PER IMPORTARE DAL REGNO UNITO O ESPORTARE VERSO IL REGNO UNITO

Dal 1° gennaio 2021, è divenuta effettiva la cosiddetta "Brexit", ossia la reale separazione politica ed economica tra Unione Europea (nel seguito UE) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito GB). Vediamo quali sono le nuove procedure di interesse per gli operatori biologici italiani, in base all'accordo raggiunto a fine 2020 tra Unione Europea e Regno Unito.

- Irlanda del Nord

In primo luogo, l'Irlanda del Nord, pur appartenendo politicamente al Regno Unito, continuerà ad applicare la normativa europea. L'accordo in tal senso consente di scongiurare la creazione di un confine "rigido" tra Irlanda del Nord (appartenente al regno Unito) e Repubblica d'Irlanda (stato indipendente aderente all'UE), che entrambe le parti volevano evitare. Quindi per un operatore italiano che acquisti o venda prodotti biologici da o verso l'Irlanda del Nord, per il momento non cambierà nulla. Sarà sufficiente fornire il proprio documento giustificativo/certificato di conformità, ed esigere lo stesso dalla controparte, e identificare correttamente le referenze biologiche nella documentazione accompagnatoria.

- Esportare prodotti biologici verso la Gran Bretagna dal 01/01/2021 al 30/06/2022 (nuova scadenza)

Dal 01/01/2021 al 30/06/2022, gli operatori biologici dell'UE, Norvegia, Islanda, Svizzera e Lichtenstein, potranno continuare sostanzialmente con le modalità adottate fino al 31/12/2020, cioè fornendo il proprio documento giustificativo/certificato di conformità, ed esigendo lo stesso dalla controparte, e identificando correttamente le referenze biologiche nella documentazione accompagnatoria.

- Esportare prodotti biologici verso la Gran Bretagna dal 01/07/2022 (nuova scadenza)

Dal 1° luglio 2022, anche per gli operatori di UE, Norvegia, Islanda, Svizzera e Lichtenstein, occorrerà accompagnare le spedizioni biologiche con un Certificate of Inspection - COI (che chiameremo GB-COI per distinguerlo dal documento necessario per l'importazione in UE, che chiameremo UE-COI).

Occorre preventivamente accertarsi che l'importatore e se diverso il primo destinatario, cioè le imprese che acquistano la merce, la ricevono fisicamente dopo lo sdoganamento, e la immettono sul mercato in GB, siano operatori certificati da un organismo di controllo autorizzato in GB.

Il GB-COI è un documento cartaceo, che deve essere emesso, firmato e timbrato dall'organismo di controllo dell'esportatore.

Quindi un operatore italiano dovrà richiedere al proprio organismo di controllo l'emissione del GB-COI. Il documento dovrà essere inviato all'autorità competente per lo sdoganamento e la verifica della merce in GB, preavvisando telefonicamente o via mail dell'arrivo della merce biologica, con un anticipo di almeno 24 ore. Potrà essere anticipata via mail una copia del GB-COI, ma entro 10 giorni lavorativi l'autorità competente dovrà ricevere l'originale.

In assenza del GB-COI valido, la partita non potrà essere ammessa come biologica in GB.



- Importare prodotti biologici dalla Gran Bretagna per operatori già abilitati all'importazione

Dal 1° gennaio 2021, un importatore italiano che voglia importare prodotti biologici dalla GB, deve adottare la medesima procedura in vigore per gli altri paesi terzi rispetto all'UE, cioè:

- Presentare notifica di variazione inserendo la GB tra i paesi da cui si intende importare (e successivamente un PAI programma annuale importazioni aggiornato entro 30 giorni)
- Concordare con il fornitore le modalità di trasporto della merce che dovranno essere indicate sui documenti accompagnatori (mezzo di trasporto, dati del container, sigilli, punto di sdoganamento in UE, ecc.)
- L'organismo di controllo del fornitore in GB dovrà emettere un UE-COI utilizzando l'applicativo TRACES in uso per le importazioni in UE
- L'importatore italiano dovrà inserire nell'applicativo nazionale SIAN la comunicazione di importazione con 3 giorni di preavviso sull'arrivo della merce in dogana
- La dogana dell'UE dovrà completare la parte di propria competenza del UE-COI
- Il primo destinatario della merce in UE dovrà completare la parte di propria competenza del UE-COI
- L'importatore italiano dovrà conservare il certificato UE-COI completo per almeno 3 anni. Si sottolinea che attualmente la gestione del UE-COI in TRACES è completamente informatica, visto che le deroghe emergenziali pubblicate in seguito alla pandemia COVID-19, consentono di evitare la creazione e archiviazione di un documento cartaceo con timbri e firme in originale.

Si evidenzia che il codice di riconoscimento che gli organismi di controllo della GB devono utilizzare per le esportazioni verso l'UE è nella forma GB-BIO-XXX, mentre il codice che lo stesso organismo utilizzava per il mercato interno è nella forma GB-ORG-XXX. Quindi l'etichetta di un prodotto confezionato in GB e destinato al mercato UE dovrà riportare il codice GB-BIO-XXX. Se verrà utilizzato lo stesso imballo/etichetta anche per il mercato della GB, potranno comparire entrambi i codici.

Gli organismi di controllo della GB attualmente riconosciuti dall'UE per l'emissione dei documenti UE-COI in TRACES con Reg. 2020/2196 sono i seguenti:

- Biodynamic Association Certification (GB-BIO-185)
- Organic Farmers & Growers C.I.C (GB-BIO-189)
- Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd (GB-BIO-190)
- Organic Food Federation (GB-BIO-192)
- Quality Welsh Food Certification Ltd (GB-BIO-193)
- Soil Association Certification Limited (GB-BIO-142)

In ogni caso è esclusa l'importazione dalla GB di prodotti "in conversione".

Occorre inoltre verificare attentamente le eventuali altre esclusioni riportate nel Reg. 2020/2196, dato che alcuni organismi di controllo sono autorizzati a certificare solo alcune categorie di prodotti.

- Link per informazioni

Le informazioni ufficiali e aggiornate sulle procedure di import/export da e verso il Regno Unito sono reperibili al link:

<https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food>

Come di consueto, Bioqualità SG srl resta al fianco degli operatori biologici italiani per accompagnarli con la propria competenza ed esperienza anche in questa delicata fase di transizione.

Bioqualità SG s.r.l.

via Porrettana, 20 - 40135 Bologna – 348.2235587 - bioqualita@bioqualita.eu

P.IVA e CF: 02520410354 - REA: BO 515459 - pec: bioqualita@pec.bioqualita.eu - capitale sociale: 10.000,00€ i.v.